

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Gianluigi COLOMBA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vittoria ANGELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione - dichiarata immediatamente eseguibile - viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi: dal 20.04.2012 al 06.05.2012.

Addì, 20.04.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mardero Ivana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Addì 20.04.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
IVANA MARDERO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Nel periodo di pubblicazione all'albo Pretorio comunale non sono stati presentati denunce, osservazioni o reclami avverso la presente deliberazione.
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 06.05.2012

Bordano, li 07.05.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Ivana MARDERO



COPIA

N. 10 DEL REG. DELIB.

COMUNE DI BORDANO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo 267/2000.	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49 del Decreto Legislativo 267/2000.																									
IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to		IL SINDACO Responsabile del Servizio f.to Dott. Colomba Gianluigi																									
L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di aprile , alle ore 20.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA di PRIMA convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:			Inviata ai Capigruppo Il 20.04.2012 Prot. n.																								
<p style="text-align: center;">PRESENTE</p> <table> <tr><td>Colomba Gianluigi Sindaco</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Piazza Flavio</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Bevilacqua Laura</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Picco Ralfi</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Piazza Renata</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Picco Marvis</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Picco Genni</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Pavon Gianni</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Picco Flavia</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Picco Olivo</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Picco Roberto Stefano</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Del Bianco Romina</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 3</p>			Colomba Gianluigi Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	Piazza Flavio	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevilacqua Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	Picco Ralfi	<input type="checkbox"/>	Piazza Renata	<input type="checkbox"/>	Picco Marvis	<input checked="" type="checkbox"/>	Picco Genni	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavon Gianni	<input checked="" type="checkbox"/>	Picco Flavia	<input checked="" type="checkbox"/>	Picco Olivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Picco Roberto Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	Del Bianco Romina	<input type="checkbox"/>	
Colomba Gianluigi Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Piazza Flavio	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Bevilacqua Laura	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Picco Ralfi	<input type="checkbox"/>																										
Piazza Renata	<input type="checkbox"/>																										
Picco Marvis	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Picco Genni	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Pavon Gianni	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Picco Flavia	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Picco Olivo	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Picco Roberto Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Del Bianco Romina	<input type="checkbox"/>																										
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Vittoria Angeli Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. COLOMBA GIANLUIGI, nella sua qualità di SINDACO, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:																											

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argomento di cui al presente ordine del giorno, ricorda che ai sensi di quanto disposto dall'art.38, commi 5, del D.Lgs. 267/2000, nonché alla circolare esplicativa n. 2/EL del 05.03.2012, trasmessa da parte della Regione Friuli V/G - Direzione Centrale Funzione Pubblica - Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, ai Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni, l'approvazione da parte del Consiglio comunale di tale argomento rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili, trattandosi di un atto che va approvato contestualmente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 per la cui approvazione la legge regionale prescrive degli specifici termini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria I.M.U.;

VISTO il D. L. 6.12.2011, n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22.12.2011, n. 214, che prevede l'istituzione anticipata dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale i suindicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia è stato fissato al 29.04.2012 dall'art. 3, comma 1, della L.R. 09.03.2012 n.3;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 che fissa l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria allo 0,76 per cento, consentendo ai comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO altresì dell'art. 13, commi 7 e 8, del D.L. 201/2011 che stabiliscono che l'aliquota base è ridotta:

- allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, consentendo altresì ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla L. 26.02.1994, n. 133, dando ai comuni la possibilità di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, secondo i criteri fissati dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

PRECISATO che il comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo;

VALUTATO, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012, che il mantenimento delle aliquote nella misura base fissata dal D.L. 201/2011 consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

RITENUTO quindi di fissare per l'anno 2012 le aliquote per l'Imposta Municipale Propria nella misura base, di seguito specificate:

- 0,76% aliquota base;
- 0,40% aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
- 0,20% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994);

RITENUTO altresì di adottare la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura base prevista dal D.L. 201/2011, dando atto che essa sarà applicata nei casi e secondo le modalità strettamente previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato in data odierna con atto n. 9;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 26.03.2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 21/2003 e 17/2004;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del relativo Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- 0,76% aliquota base;
- 0,40% aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
- 0,20% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994);

2. di fissare a Euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con maggiorazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 e che la detrazione complessiva può essere applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011:

- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta.

Ed inoltre, con separata ed unanime votazione, espressa nella forma di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della L.R. 21/03.